



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

SETTORE DI STAFF I

Ordinanza n. 40 del 14/08/2025

**Oggetto: DIVIETO DI COMBUSTIONE IN LOCO DI RESIDUI AGRICOLI
PER IL PERIODO ESTIVO**

IL SINDACO

VISTI

- La L.R. 12 dicembre 2016, n. 38 e la Delibera di Giunta Regionale 28 giugno 2018 n. 1149 (Disciplina regionale degli abbruciamenti);
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare art. 182, comma 6-bis (regolante le “normali pratiche agricole”);
- La L. 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale;
- Il Protocollo d’intesa stipulato tra ARPA Puglia, Provincia di Foggia e le associazioni dei coltivatori agricoli;

CONSIDERATO

- che la combustione in loco di residui agricoli (inclusi stocchi e piante di pomodoro, a fine ciclo colturale) genera emissioni inquinanti, con rischio incendi;
- che tali pratiche, soprattutto nei mesi estivi e in prossimità di aree boscate, costituiscono grave rischio di innesco di incendi;
- che è possibile ricorrere a metodi alternativi di gestione dei residui agricoli, come la trinciatura e l’interramento;
- che ARPA Puglia, la Provincia di Foggia e le associazioni dei coltivatori agricoli hanno stipulato un protocollo di intervento, che consente ai coltivatori, senza

costi aggiuntivi, di poter eliminare le piante del pomodoro a fine ciclo con pulizia del suolo, semplicemente contattando un numero telefonico di pronto intervento (n. 0881.722060);

- visto il Decreto Legislativo 267/2000,

ORDINA

1. E' vietata qualsiasi combustione in loco di residui vegetali derivanti da attività agricole e orticole — compreso pomodoro a fine ciclo — su tutto il territorio comunale dal 14 agosto al 30 settembre.
2. E' consentita, dal 1° ottobre al 31 maggio, la combustione di residui solo se:
 - o avviene sul sito di produzione;
 - o avviene in cumuli non superiori a m^3 3 per ettaro al giorno;
 - o è eseguita con presidio e mezzi adeguati fino allo spegnimento completo
3. è vietata in presenza di vento forte o eccessivo caldo (secondo le verifiche da effettuarsi tramite Bollettino regionale);
4. È sempre vietato bruciare entro 50 metri da aree edificabili, infrastrutture o strutture antropiche;
5. In aree protette o Natura 2000, la combustione è sempre vietata; i residui devono essere cippati o trinciati, salvo eccezioni certificate da enti regionali competenti.
6. Deroghe per ringrano o coltura di secondo raccolto sono possibili solo su preventivo invio di comunicazione via PEC, almeno due giorni prima, al Sindaco e al Dipartimento Agricoltura regionale, specificando giorno, luogo e responsabile della brace.
7. Prescrizioni di sicurezza obbligatorie:
 - o Fasce protettive di minimo 15 metri intorno al fondo agricolo;
 - o Le operazioni di combustione devono svolgersi solo dalle 05:00 alle 10:00, con presidio continuo e mezzi di spegnimento pronti;
 - o Condizioni di pericolosità da verificare tramite Bollettini Protezione Civile regionale.
8. Disposizione di vigilanza e intervento:
 - o Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza, effettuando controlli mirati durante il periodo di divieto e segnalando tempestivamente eventuali violazioni.
 - o In caso di incendio o pericolo imminente, la Polizia Locale dovrà attivare immediatamente le procedure di emergenza, informando il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e, se necessario, i Carabinieri Forestali, collaborando per la messa in sicurezza dell'area.
 - o L'ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e trasmessa alle principali testate locali per assicurare la più ampia conoscenza da parte della popolazione.

SANZIONI

- Per le violazioni al presente divieto, nei casi in cui la combustione rientri nei limiti dell'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 (quindi normalmente lecita a livello nazionale), e sempreché nei cumuli non siano ravvisabili residui di plastiche

(pezzi di tubicini o residui di nastri di pacciamatura), si applicano le sanzioni di legge;

- Nel caso della combustione di residui vegetali agricoli fuori dai limiti consentiti (quantità, periodo, modalità, distanze, divieti regionali), fuori dai limiti dell'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, o nei cumuli siano ravvisabili residui di plastiche (pezzi di tubicini o residui di nastri di pacciamatura), la violazione comporterà l'applicazione delle disposizioni equiparabili alla gestione illecita di rifiuti è perseguita ai sensi del D.Lgs. 152/2006:

a) art. 255, c.1 (abbandono o deposito incontrollato): ammenda da € 1.000 a € 10.000, raddoppiata se rifiuti pericolosi;

b) art. 256, c.1, lett. a) (smaltimento non autorizzato mediante bruciatura fuori dall'art. 182, c.6 bis): arresto 3 mesi – 1 anno o ammenda € 2.600–€ 26.000 (non pericolosi); più severe se pericolosi;

c) art. 256 bis (combustione illecita di rifiuti abbandonati/depositati): reclusione 2–5 anni (3–6 per rifiuti pericolosi); non si applica all'abbruciamento di materiale agricolo/forestale naturale che rispetta l'art. 182, c.6 bis.

- Restano ferme le eventuali responsabilità penali in caso di incendio doloso o colposo (artt. 423 e 449 Codice Penale).

DISPOSIZIONI FINALI

- La presente ordinanza ha effetto immediato e sarà trasmessa a: Prefettura di Foggia, Comando di Polizia Locale, Comando Stazione Carabinieri Forestali, ARPA Puglia.

14/08/2025

IL SINDACO
Dott. la Marca Domenico

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LA MARCA DOMENICO in data 14/08/2025